

*fee*, che in alcuni Paesi viene stabilita in funzione del fatturato della società istante, in altri in misura fissa, maggiorata, in caso di accordi bilaterali/multilaterali a seconda del numero di Stati coinvolti.

**ART. 182.**  
**(Semplificazioni fiscali)**

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma "4: i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 lettera a) possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni".
2. All'articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
  - a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  - b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione."
3. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati".
4. All'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e successive modificazioni, le parole "Per i periodi d'imposta 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti "Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021".
5. All'articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, dopo le parole "nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente," sono aggiunte le seguenti: "e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria,";
  - b) al comma 2, dopo le parole "anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono aggiunte le seguenti: "in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica,".
6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, alla fine, il seguente comma: "3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi."

**Relazione illustrativa**

L'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542, reca disposizioni volte a semplificare gli adempimenti IVA per i contribuenti minori (contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi, e a 700.000 euro, per

le imprese che esercitano altre attività) e prevede in particolare la possibilità per gli stessi di effettuare trimestralmente, anziché mensilmente, le liquidazioni periodiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e i relativi versamenti dell'imposta.

Sebbene tali contribuenti, quindi, possano liquidare l'IVA trimestralmente, per gli stessi rimane invece mensile l'obbligo di annotazione delle fatture emesse nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

La disposizione di cui al **comma 1** intende rafforzare l'intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni di cui al citato articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542, allineando le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. A tal fine, viene inserito nel citato articolo 7, dopo il comma 3, il comma 4 che prevede che per tali contribuenti l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

La norma **al comma 2**, nel modificare l'articolo 1 comma 3-*bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiunge un terzo periodo in cui si prevede che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica, eliminando così l'obbligo di trasmissione dei medesimi dati mediante la specifica comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere.

La modifica normativa è finalizzata a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA, prevedendo che possa essere usato un unico canale di trasmissione, il Sistema di interscambio, sia per trasmettere le fatture elettroniche, sia per inviare all'Agenzia i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'obbligo di trasmissione di un'apposita comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere. La trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in essere verso i soggetti non residenti deve avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture [ossia, in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, quali, ad esempio, l'articolo 21, comma 4, lettere a) e b)], mentre quello riferito alle operazioni ricevute da cedente o prestatore estero è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

L'individuazione di tali termini consente di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, consente all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei documenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

A seguito della modifica dell'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, viene parallelamente modificato (**comma 3**) l'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con l'introduzione, dopo il secondo periodo, di due periodi che individuano le sanzioni da applicare a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.

Nelle more dell'individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, la disposizione di cui al **comma 4** estende all'anno 2021 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata. Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene sancito anche per l'anno 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Il sistema TS metterà a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione dell'operazione e del codice fiscale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.

La norma al **comma 5, lettera a)** intende specificare che per la predisposizione dei documenti precompilati IVA l'Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti dai flussi telematici delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e delle comunicazioni dei corrispettivi giornalieri, anche i dati